

## **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune**

### ***Art. 1 – Oggetto***

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 L. 27 dicembre 2002 n. 289 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari e patrimoniali pendenti alla data del 30 giugno 2007, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, nonché di C.O.S.A.P., di Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, di canoni acquedotto, di sanzioni amministrative per violazioni al D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), sanzioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ruoli coattivi relativi all'Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese e di Arti e Professioni (I.C.I.A.P.) ai sensi della L. 24 aprile 1989 n. 144.

2. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie e patrimoniali che, alla data di approvazione del presente regolamento, risultano essere definite a seguito del pagamento delle somme dovute, dell'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e/o della rateizzazione delle somme dovute, anche se non ancora integralmente versate.

### ***Art. 2 – Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)***

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 30 giugno 2007, senza essere stati raggiunti dalla preventiva notifica di un avviso di liquidazione o di accertamento ai fini I.C.I.:

- non abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/1992;
- abbiano presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non abbiano versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta dovuta;
- abbiano presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 D.Lgs. 504/1992, ma non abbiano eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti;

possono definire i rapporti tributari pendenti ai fini I.C.I. secondo le seguenti modalità:

#### **a) Omesse/infedeli dichiarazioni ed omessi versamenti d'imposta**

La definizione agevolata renderà possibile il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con applicazione di una sanzione pari al 10% della maggiore imposta dovuta e del solo interesse legale, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o effettuato il versamento dell'imposta, in relazione a tutte le unità immobiliari che non siano state dichiarate regolarmente ai fini I.C.I., ovvero in relazione alle unità immobiliari per le quali, pur essendo state dichiarate correttamente ai fini I.C.I., non sia stata versata correttamente la relativa imposta dovuta.

Il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta dovrà essere effettuato con riferimento alle seguenti annualità d'imposta:

- 2001-2006, in caso di cespiti non dichiarati ai fini I.C.I. e per i quali l'imposta non sia stata versata regolarmente;
- 2003-2006, in caso di cespiti infedelmente dichiarati ai fini I.C.I. e per i quali l'imposta non sia stata versata regolarmente;
- 2005-2006, in caso di cespiti fedelmente dichiarati ai fini I.C.I. e per i quali l'imposta non sia stata versata regolarmente.

#### **b) Attribuzione di rendite catastali definitive**

A fronte di quanto stabilito dall'art. 74 Legge 342/2000, la definizione agevolata degli omessi parziali versamenti relativi ad immobili per i quali l'I.C.I. sia stata dichiarata e versata sulla base di una rendita catastale presunta inferiore a quella definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio avverrà a seguito del versamento della sola maggiore imposta accertata sulla base di tale rendita catastale definitiva, con riferimento alle seguenti annualità d'imposta:

- 2005-2006, a condizione che i fabbricati posseduti siano stati dichiarati ai fini I.C.I. con indicazione di una rendita presunta inferiore a quella definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio.

Condizione per poter usufruire della definizione agevolata è la preventiva accettazione della rendita catastale definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio, anche ove non notificata personalmente al contribuente, ma resa nota dall'Ufficio Tributi, mediante consegna di apposito certificato catastale.

#### **c) Fabbricati non censiti o censiti con un classamento difforme all'effettiva consistenza o destinazione d'uso**

La definizione agevolata renderà possibile il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con applicazione di una sanzione pari al 10% della maggiore imposta dovuta e del solo interesse legale, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto

essere presentata la dichiarazione o effettuato il versamento dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta che abbiano omesso di dichiarare presso l'Ufficio del Territorio (Catasto) uno o più immobili posseduti, ovvero che non abbiano provveduto ad aggiornare i dati catastali relativi agli immobili di loro proprietà o altro diritto reale, per cui sussistano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

Nell'attesa della iscrizione o aggiornamento dei dati catastali relativi agli immobili di loro proprietà o altro diritto reale, che risultino non dichiarati in Catasto ovvero per cui sussistano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie – in relazione ai quali l'atto di definizione agevolata dell'I.C.I. verrà a costituire espressa richiesta di aggiornamento dei dati catastali, da effettuarsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 1, commi 336-339 Legge 311/2004 – la definizione agevolata dell'I.C.I. avverrà a fronte della indicazione da parte del contribuente di un valore catastale provvisorio dell'immobile, che sia corrispondente alla sua effettiva consistenza e destinazione d'uso, da concordarsi con l'Ufficio Tributi.

Il recupero d'imposta verrà effettuato con riferimento alle seguenti annualità d'imposta:

- 2003-2006, ove i fabbricati posseduti siano stati dichiarati ai fini I.C.I., ma con indicazione di una rendita, catastale o presunta, non corrispondente all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dell'immobile;

- 2001-2006, ove i fabbricati posseduti non siano stati dichiarati ai fini I.C.I., a prescindere dalla loro iscrizione a Catasto.

#### **d) Aree edificabili**

La definizione agevolata renderà possibile il versamento della sola maggiore imposta accertata, con eliminazione delle sanzioni e degli interessi, nei confronti di tutti i contribuenti che provvederanno a dichiarare le aree edificabili possedute sulla base del valore medio individuato dal Comune con apposito provvedimento, con riferimento alle annualità d'imposta:

- 2003-2006, ove le aree edificabili possedute siano state dichiarate come tali, ma con attribuzione di un valore, in comune commercio, minore di quello individuato dal Comune;

- 2001-2006, ove le aree edificabili possedute non siano state dichiarate, ovvero siano state dichiarate ai fini I.C.I. come terreno agricolo.

In relazione alle aree edificabili, la definizione agevolata avverrà a seguito di sottoscrizione di apposito verbale in contraddittorio con l'Ufficio Tributi, nel quale dovranno essere indicati gli identificativi del terreno (foglio di mappa, particella o numero,

superficie del terreno edificabile), il valore a metro quadrato eventualmente indicato in dichiarazione nei singoli anni d'imposta ed il valore individuato dal Comune ed accettato dal contribuente, nonché la maggiore imposta dovuta, con impegno a rinunciare ad ogni contestazione ed a provvedere al versamento della imposta o maggiore imposta dovuta entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di definizione agevolata.

2. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità d'imposta sopra indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

### ***Art. 3 – Definizione agevolata dei rapporti tributari***

#### ***in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.)***

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 30 giugno 2007, senza essere stati raggiunti dalla preventiva notifica di un avviso di accertamento ai fini T.A.R.S.U.:

- non abbiano presentato la denuncia prevista dall'art. 70 D.Lgs. 507/1993;
- abbiano presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare della tassa;
- abbiano presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 70 D.Lgs. 507/1993, ma, a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuata dal Comune, non abbiano eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, che non siano ancora stati iscritti a ruolo coattivo da parte del Comune;

possono definire i rapporti tributari pendenti ai fini T.A.R.S.U. secondo le seguenti modalità:

#### **Omesse/infedeli denunce ed omessi versamenti della tassa**

La definizione agevolata renderà possibile il versamento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con applicazione di una sanzione pari al 10% della maggiore tassa dovuta e del solo interesse legale, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la denuncia o effettuato il versamento della tassa, in relazione a tutte le superfici che non siano state denunciate regolarmente ai fini T.A.R.S.U., ovvero in relazione alle superfici per le quali, pur essendo state denunciate correttamente ai fini T.A.R.S.U., non sia stata versata correttamente la relativa tassa dovuta, a seguito di iscrizione a ruolo effettuata dal Comune.

Il versamento della tassa o della maggiore tassa dovuta dovrà essere effettuato con riferimento alle seguenti annualità d'imposta:

- 2002-2006, in caso di superfici tassabili non denunciate ai fini T.A.R.S.U. e per le quali la tassa non sia stata versata regolarmente;
- 2003-2006, in caso di superfici infedelmente denunciate ai fini T.A.R.S.U. e per le quali la tassa non sia stata versata regolarmente;
- per tutti gli anni iscritti a ruolo, in caso di superfici fedelmente denunciate ai fini T.A.R.S.U. e per le quali la tassa non sia stata versata regolarmente a seguito di notifica di avviso di pagamento o della relativa cartella esattoriale, se non ancora iscritta a ruolo coattivo da parte del Comune.

2. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità d'imposta sopra indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, D.Lgs. 507/1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate, ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

***Art. 4 – Definizione agevolata dei rapporti tributari  
in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni***

1. I soggetti passivi dell'Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni che, alla data del 30 giugno 2007, senza essere stati raggiunti dalla preventiva notifica di un avviso di accertamento ai fini di tale tributo:

- non abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8 D.Lgs. 507/1993;
- abbiano presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- abbiano presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8 D.Lgs. 507/1993, ma non abbiano eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, che non siano ancora stati iscritti a ruolo coattivo da parte del Comune;

possono definire i rapporti tributari pendenti ai fini dell'Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni secondo le seguenti modalità:

**Omesse/infedeli dichiarazione ed omessi versamenti dell'imposta**

La definizione agevolata renderà possibile il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con applicazione di una sanzione pari al 10% della maggiore imposta dovuta e del solo interesse legale, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o effettuato il versamento dell'imposta.

Il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta dovrà essere effettuato con riferimento alle seguenti annualità d'imposta:

- 2003-2006, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di omesso/parziale versamento dell'imposta dovuta;

2. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità d'imposta sopra indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8 D.Lgs. 507/1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi ai presupposti di applicazione dell'imposta non dichiarati, ovvero dichiarati in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

**Art. 5 – Definizione agevolata dei rapporti tributari**

**in materia di Canone di occupazione degli Spazi Pubblici (C.O.S.A.P.)**

1. I soggetti passivi del Canone di occupazione degli Spazi Pubblici (C.O.S.A.P.) che, alla data del 30 giugno 2007, senza essere stati raggiunti dalla preventiva notifica di un avviso di accertamento ai fini di tale entrata:

- non abbiano presentato la denuncia prevista dall'art. 63 D.Lgs. 446/1997;
- abbiano presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del canone;
- abbiano presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 63 D.Lgs. 446/1997, ma non abbiano eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, che non siano ancora stati iscritti a ruolo coattivo da parte del Comune;

possono definire i rapporti pendenti ai fini del Canone di occupazione degli Spazi Pubblici (C.O.S.A.P.) secondo le seguenti modalità:

**Omesse/infedeli denunce ed omessi versamenti del canone**

La definizione agevolata renderà possibile il versamento del canone o del maggior canone dovuto, con applicazione di una sanzione pari al 10% del maggior canone dovuto e del solo interesse legale, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la denuncia o effettuato il versamento del canone.

Il versamento del canone o del maggior canone dovuto dovrà essere effettuato con riferimento alle seguenti annualità:

- 2001-2006, in caso di omessa presentazione della denuncia, di infedele denuncia o di omesso/parziale versamento del canone dovuto;

2. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità sopra indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 63 D.Lgs. 446/1997 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi ai presupposti di applicazione del canone (tipologia ed entità dell'occupazione, numero di utenti serviti in caso di occupazioni del sottosuolo per erogazione di pubblici servizi) non denunciati, ovvero denunciati in modo infedele, con la liquidazione del canone o del maggior canone dovuto, con l'indicazione delle

somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

***Art. 6 – Definizione agevolata degli atti di liquidazione/accertamento pendenti.***

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione delle imposte, tasse ed entrate sopra indicate, ove non ancora definiti alla data del 30 Giugno 2007 e non siano stati regolarizzati nei termini, possono essere definiti con il versamento di una somma pari all'importo del tributo e dell'entrata evasa, maggiorata della sanzione irrogata negli avvisi e di relativi interessi, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione/denuncia o effettuato il versamento, senza applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento.

2. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dell'atto impositivo notificato. I termini di presentazione del ricorso agli organi competenti vengono sospesi dalla data del 31 luglio 2007 fino al termine utile per avvalersi della definizione agevolata di cui al precedente comma.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

***Art. 7 – Definizione agevolata del canone acquedotto, fognatura e depurazione***

1. Forma altresì oggetto di definizione agevolata il pagamento del canone acquedotto, fognatura e depurazione dovuto per gli anni dal 1998 fino al 2003 compreso, anche ove gli stessi abbiano già formato oggetto di notifica di ingiunzione di pagamento da parte del Comune ai sensi del R.D. 639/1910.

Le suddette annualità possono essere definite con il pagamento dei soli importi dovuti a titolo di canone acquedotto, fognatura e depurazione, senza addebito di sanzioni e con versamento degli interessi e spese di notifica.

2. Allo stesso modo, forma oggetto di definizione agevolata il carico dei ruoli pregressi a titolo di canone acquedotto, fognatura e depurazione emessi fino all'anno 2002, in relazione alle annualità dal 1993 al 1997.

Le suddette annualità possono essere definite con pagamento:

- a) delle somme iscritte a ruolo a titolo di canone acquedotto, fognatura e depurazione;
- b) delle somme dovute all'Agente della Riscossione (ex concessionario) a titolo di rimborso spese per la notifica degli atti;
- c) delle somme per spese di procedura esecutiva ed aggio esattoriale.

In ipotesi di definizione agevolata di tali annualità, è invece escluso il pagamento delle sanzioni irrogate e degli interessi di mora per il ritardato pagamento.

Ai fini della definizione agevolata indicata nei commi precedenti, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, degli atti notificati.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo di canone e di spese dell'Agente della Riscossione, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

3. I soggetti titolari di utenze non dichiarate (allacci abusivi alla rete acquedottistica) possono sanare tale situazione irregolare mediante versamento di una somma a titolo di canone acquedotto, fognatura e depurazione stimata in € 100,00 forfetari per ogni anno, a decorrere dall'anno 2002 (salvo che possa essere provata la minore durata dell'allaccio abusivo).

A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita denuncia, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi ed allegato in bozza al presente regolamento, con la quale si indichi l'ubicazione dell'utenza servita dall'allaccio

abusivo, la decorrenza di tale allaccio e si richieda la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità sopra indicate, dichiarando altresì la propria disponibilità, entro due mesi dalla presentazione di tale denuncia, ad installare un contatore presso tale utenza per quantificare gli effettivi consumi.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi ai presupposti di applicazione del canone, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

#### ***Art. 8 – Definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi***

1. Forma altresì oggetto di definizione agevolata il pagamento delle somme iscritte nei ruoli comunali relative ai tributi I.C.I., T.A.R.S.U., C.O.S.A.P./TO.S.A.P. ed Imposta Comunale sulla Pubblicità, che siano stati consegnati all'Agente della Riscossione (ex concessionario) fino alla data del 30 giugno 2007.

2. La definizione agevolata di tali posizioni può essere effettuata con il pagamento:

- a) delle somme iscritte a ruolo a titolo di tributo/canone;
- b) delle somme dovute all'Agente della Riscossione (ex concessionario) a titolo di rimborso spese per la notifica degli atti;
- d) delle somme per spese di procedura esecutiva ed aggio esattoriale.

In ipotesi di definizione agevolata di tali annualità, è invece escluso il pagamento delle sanzioni irrogate e degli interessi di mora per il ritardato pagamento.

3. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi di ruolo pregressi.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa o canone, di spese dell'Agente della Riscossione, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

**Art.9– Definizione agevolata delle sanzione amministrative  
per violazione al Codice della Strada (D.Lgs 285/1992)  
e violazioni ai regolamenti comunali (L. 689/1981)**

1. Forma altresì oggetto di definizione agevolata il pagamento delle somme dovute a titolo di violazioni al Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) e di violazioni ai regolamenti comunali (L. 689/1981), ove iscritte a ruolo.

2. La definizione agevolata di tali posizioni può essere effettuata con il pagamento:

a) del 70% delle somme iscritte a ruolo a tale titolo;

b) delle somme dovute all'Agente della Riscossione (ex concessionario) a titolo di rimborso spese per la notifica degli atti;

e) delle somme per spese di procedura esecutiva ed aggio esattoriale.

In ipotesi di definizione agevolata di tali importi, è invece escluso il pagamento degli interessi di mora per il ritardato pagamento.

Nelle ipotesi di pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, la definizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente agli importi ancora dovuti.

3. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi di ruolo pregressi.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo di sanzione, di spese dell'Agente della Riscossione, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

**Art. 10 – Definizione agevolata carichi di ruoli pregressi  
per Imposta Comunale per l'Esercizio di Imprese Arti e Professioni (I.C.I.A.P.)**

1. Forma altresì oggetto di definizione agevolata il pagamento delle somme dovute a titolo di Imposta Comunale per l'Esercizio di Imprese Arti e Professioni (I.C.I.A.P.), ove iscritte a ruolo coattivo.

3. La definizione agevolata di tali posizioni può essere effettuata con il pagamento:

a) del 70% delle somme iscritte a ruolo a tale titolo;

b) delle somme dovute all'Agente della Riscossione (ex concessionario) a titolo di rimborso spese per la notifica degli atti;

f) delle somme per spese di procedura esecutiva ed aggio esattoriale.

In ipotesi di definizione agevolata di tali importi, è invece escluso il pagamento degli interessi di mora per il ritardato pagamento.

Nelle ipotesi di pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, la definizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente agli importi ancora dovuti.

3. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi ed allegato in bozza al presente regolamento, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi di ruolo pregressi.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, di spese dell'Agente della Riscossione, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

#### ***Art.11– Definizione agevolata delle liti pendenti.***

1. Le controversie tributarie, riguardanti le imposte, tasse ed entrate sopra indicate, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di approvazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al solo tributo o entrata evasa, maggiorata della sanzione pari al 10% del maggior tributo o entrata dovuti e del solo interesse legale, a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione/denuncia o effettuato il versamento.

2. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza, nel periodo dal 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dell'atto impositivo impugnato.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con

i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, L. 289/2002, è fissato alla data del 31 dicembre 2007; detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, presenterà al Giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, il Comune comunicherà al Giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

#### ***Art. 12– Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata***

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata e relativi accessori, entro il periodo perentorio che va dalla data del 15 settembre 2007 e non oltre il 17 dicembre 2007, mediante versamento da eseguirsi sul conto corrente postale n. 317891 intestato a «Città di Vibo Valentia - Servizio Tesoreria», anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa rifiuti solidi urbani.

2. Ove l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata fosse pari o superiore ad € 1000,00 il versamento potrà essere eseguito anche in 05 rate di pari importo con scadenza trimestrale (gli importi rateizzati dovranno essere comprensivi degli interessi legali), la prima delle quali entro il periodo dal 15 /09/ al 17/12/2007. In tale ipotesi, il pagamento della prima rata non perfeziona la definizione agevolata, che potrà intendersi compiuta soltanto con il versamento dell'intero importo dovuto, per cui – in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, i residui importi non versati saranno riscossi coattivamente a mezzo ruolo ovvero mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 con applicazione delle sanzioni massime previste per legge.

3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 1° gennaio 2002 a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

***Art. 13 – Controllo delle istanze di definizione agevolata***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione ed in caso di omissione od insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalle singole disposizioni normative.

***Art. 14 – Entrata in vigore del presente regolamento***

1. Il presente regolamento, entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi. Il Comune adotterà tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.